COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Bando di concorso speciale per esame e per titoli a posti di direttore didattico in prova. (2368) 767

PRESIDENTE 767, 769, 771, 772
BADALONI MARIA, *Relatore* . . 768, 771, 772
LOZZA 769, 770
SCIORILLI BORRELLI 770, 772
MALAGUGINI 770, 772
JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 771
BUZZI 772

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rimessione in Assemblea*):

CARONIA e TRABUCCHI: Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie (1755). 773

PRESIDENTE 773, 774, 775
CARONIA, *Relatore* 773, 774, 775
JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 773
LOZZA 773
NATTA 773
ERMINI 774, 775

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

SAVIO EMANUELA ed altri: Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna. (1552) 775

PRESIDENTE 775, 776, 777
BADALONI MARIA 775
NATTA 775
MARANGONE VITTORIO 775
SAVIO EMANUELA 775, 777
FRANCESCHINI FRANCESCO. 776
CARONIA 776

PAG.

BUZZI, *Relatore* 776
JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 777
ERMINI 777
PITZALIS 777
LOZZA 777
NICOSIA 777

Rimessione in Assemblea della proposta di legge n. 1755 777

PRESIDENTE 777
CARONIA 777
SCIORILLI BORRELLI 778
GUI 778
NATTA 778
FRANCESCHINI FRANCESCO. 778
TRABUCCHI 778

Votazione segreta:

PRESIDENTE 779

La seduta comincia alle 9,30.

BUZZI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Bando di concorso speciale per esame e per titoli a posti di direttore didattico in prova. (2368).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Bando di concorso speciale per esame e per titoli a posti di direttore didattico in prova ».

Il relatore, onorevole Badaloni Maria, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BADALONI MARIA, *Relatore*. Il disegno di legge richiama un provvedimento che il Governo elaborò lo scorso anno in sede di decreti delegati. Il provvedimento ebbe il parere favorevole della Commissione speciale per l'esame dei decreti delegati e l'approvazione del Consiglio dei ministri. Però non fu approvato dalla Corte dei conti, poiché questa ritenne che, trattandosi di un provvedimento speciale e non di una norma sullo stato giuridico, dovesse seguire la via ordinaria.

Il provvedimento, che viene al nostro esame come disegno di legge, riguarda il bando di un concorso speciale per esami e titoli al posto di direttore didattico in prova, riservato ai maestri forniti del titolo specifico — diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero di laurea in pedagogia o in materie letterarie ovvero di laurea in lettere e filosofia — che abbiano prestato almeno sei anni di servizio di ruolo e abbiano esercitato per tre anni l'incarico effettivo di direttore didattico con qualifica di ottimo o distinto.

Dico subito che fra i titoli deve essere compreso anche il diploma del vecchio magistero, considerato equipollente.

Il concorso previsto dal disegno di legge è, come dicevo, per esami e titoli, secondo le disposizioni in vigore, ma con una variante nei confronti degli esami dei concorsi ordinari, nel senso che è richiesta una sola prova scritta, quella di legislazione sull'istruzione elementare, invece di due. Nessuna variante per gli esami orali.

È bene fermarsi a considerare la figura di questi direttori didattici incaricati, per i quali la presente legge prevede un concorso speciale.

Il decreto 4 giugno 1944, n. 158, stabiliva che, quando una direzione didattica fosse temporaneamente priva del titolare, l'incarico potesse essere affidato ad un maestro scelto dal provveditore. La norma fu dettata dalle esigenze contingenti, perché subito dopo la guerra fu necessario provvedere alla reggenza delle direzioni didattiche che erano rimaste vacanti del titolare per eventi dipendenti dalla guerra stessa o per motivi normali.

È stato osservato che queste assegnazioni furono fatte indiscriminatamente. Forse in un primo momento, cioè nel 1944, esse furono fatte non indiscriminatamente, ma a criterio del provveditore. Però già nel 1946, nel 1947, nel 1948 il Ministero cominciò a disciplinare con proprie ordinanze la distribuzione degli incarichi, che vennero assegnati in base a una valutazione dei titoli, rispondente a una vera e propria graduatoria. Nel 1949 si ebbe una tabella di valutazione dei titoli abbastanza completa e così negli anni successivi.

Ora il numero dei direttori didattici incaricati è notevolmente aumentato a causa di numerose vacanze per i collocamenti a riposo e per il ritardo nell'espletamento dei concorsi direttivi.

Infatti quattro concorsi furono banditi nel 1948 e furono uno per titoli, per 117 posti, per reduci e combattenti; uno per altrettanti posti per esami per reduci e combattenti — sarebbero i concorsi *A*-1 e *B*-3 — poi due concorsi generali per titoli e per esami e titoli.

Ma per questi concorsi per ragioni varie furono riaperti i termini e fu stabilito che le domande e i titoli relativi potessero essere presentati fino al gennaio 1951.

I concorsi in atto riguardano appunto coloro che hanno presentato la domanda e i documenti fino al gennaio 1951. Sappiamo che costoro volevano l'immissione in ruolo senza concorso — ci fu anzi, ancora prima del decreto delegato, una proposta Elkan in questo senso — poi volevano il concorso per colloquio.

Ora il disegno di legge in discussione garantisce l'esame scritto di legislazione scolastica — non di cultura generale — il titolo di studio, il servizio prestato come maestro e come direttore didattico.

L'articolo unico del disegno di legge dice che l'incarico deve essere prestato per 36 mesi anche non consecutivi. So che l'onorevole D'Ambrosio intende presentare un emendamento, perché invece di 36 mesi si dica tre anni scolastici.

A me sembra che non ci siano dubbi sulla opportunità del disegno di legge. Forse potremmo avere soltanto qualche perplessità sulla eventuale soppressione della prova scritta, come è stato chiesto in questi giorni. Però c'è da considerare l'opposizione di tutti gli altri maestri forniti del titolo, particolarmente forniti della laurea, poiché sembra loro che, bandendo un concorso per i direttori incaricati a una condizione così favorevole come quella che richieda un solo esame orale, dovrebbe essere considerata anche la loro posizione.

A me pare che questa obiezione non abbia un valore sostanziale, perché vi è un concorso generale bandito per 400 posti, a cui possono partecipare i laureati e i direttori incaricati forniti di laurea e del titolo di abilitazione alla vigilanza scolastica. Inoltre il concorso riservato giova al concorso generale, perché toglie dei concorrenti. La facilitazione di togliere la prova scritta e mantenere quella

orale, risponderebbe a un criterio di equità, sia per riconoscere la mansione particolare svolta dai direttori didattici, sia perché corrisponde al principio dei decreti delegati, di dare facilitazioni a coloro che hanno già esercitato funzioni di grado superiore.

C'è da augurarsi che i due concorsi generale e speciale possano avere luogo presto per la normalizzazione di una situazione, che pesa indubbiamente sulla scuola italiana. Basta osservare l'*iter* dei quattro concorsi in via di espletamento da quattro anni. Per il *B*-4, sono stati riammessi alle prove orali, dietro parere del Consiglio di Stato, i concorrenti che hanno riportato meno di 7 decimi e più di 6 decimi agli esami scritti. I partecipanti al concorso *A*-2 per esami, riservato ai reduci e combattenti, chiedono la stessa cosa e, a rigor di logica, la loro richiesta andrebbe accolta. Però il concorso è già terminato, quindi il Ministero deve studiare il modo di rispettare questo criterio di giustizia.

Al concorso *B*-3 sono stati ammessi, a suo tempo, i reduci e combattenti; ma c'è un ricorso di altri, non reduci e combattenti, al Consiglio di Stato, perché i reduci e combattenti avevano già beneficiato del concorso speciale denominato *A*-1. Il Consiglio di Stato in questi giorni ha emesso la sentenza, che concede ai concorrenti la riammissione nei termini previsti per impugnare il bando. Quindi si renderà necessaria poi la sanatoria, perché coloro che erano stati già in ruolo da due anni, sono già direttori didattici da passare non più in prova, ma in organico, e gli altri andranno a posto. Inoltre il *B*-3 forma oggetto della proposta di legge Di Giacomo, riferita ai direttori didattici incaricati, idonei in quel concorso.

Queste sono le questioni da tenere presenti relativamente ai quattro concorsi in atto. Se i due concorsi, quello generale e quello riservato, saranno espletati presto, cesserà la proposizione di casi particolari da parte degli interessati e i deputati forse saranno di meno indotti in tentazione, con indubbio vantaggio per la scuola, giacché è ora di dare stabilità e sicurezza alle direzioni didattiche.

Resta da esaminare la situazione dei posti. I posti in organico sono 2121. Attualmente i direttori didattici di ruolo sono 1524; da nominare al 1° ottobre, già vincitori di concorsi, 223. Quindi in tutto saranno al 1° ottobre: 1947. Restano dunque 374 posti. A questi si debbono aggiungere altri posti che si libereranno sicuramente per collocamenti a riposo, calcolati in 148. Perciò in tutto al 1° ottobre si avrebbero sicuramente 522 posti. Di questi, 400 sono messi a concorso, gli altri posti debbono essere presi dal quinto della riserva per i reduci e dagli effetti della legge D'Ambrosio già da noi approvata. Ci sarebbero quindi 370 posti circa, con in più qualche altro collocamento a riposo. È necessario quindi procedere ad una nuova istituzione di posti.

Raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame, salvo l'emendamento dell'onorevole D'Ambrosio. Propongo anche di approvare il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione permanente della Camera, ai fini di assicurare il regolare funzionamento della scuola elementare, ritiene improrogabile l'aumento del numero delle direzioni didattiche e pertanto invita il Governo a voler predisporre l'ampliamento dell'organico almeno di 1200 posti a partire dall'anno scolastico 1956-57 ».

Mi risulta che già vi sono trattative in proposito. Ritengo che ci sia già anche l'assenso formale del Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Concordo con il relatore, ma debbo fare alcune considerazioni. Siamo d'accordo che i direttori incaricati hanno dato un grande e diuturno contributo alla scuola. Quando con la proposta Elkan fu proposto di mettere in ruolo i direttori incaricati senza esami, abbiamo detto che una prova doveva essere sostenuta, magari un colloquio, come si era fatto per i direttori delle scuole di avviamento. Io personalmente non ho alcun motivo di mutare la mia idea e non la muto neppure in seguito alle pressioni dei maestri laureati. Quella dei maestri laureati è una nuova associazione sorta da poco, senza conoscere il lavoro che già questi maestri laureati avevano fatto in appoggio e talvolta in contrasto col Parlamento.

I maestri laureati hanno alcune giuste esigenze tra qui quella che il servizio prestato nella scuola elementare sia a tutti gli effetti considerato come servizio scolastico, tanto per la pensione, quanto per la carriera, quando saranno nella scuola media. Finora il servizio nella carriera vale fino a 10 anni per la metà. Sono d'accordo che sia data una più alta valutazione al servizio fatto nella scuola elementare. Sono d'accordo che sia concessa una preferenza per avere la supplenza nella scuola media. Però quando questi maestri laureati vogliono impedire questo concorso, a me pare facciano come quello che,

per arrivare prima alla corsa, tiene fermo colui che ha più diritto di andare avanti.

Venendo al disegno di legge in esame, dobbiamo tener fermo, e affermarlo ancora una volta, che i 400 posti messi a concorso sono bloccati, anche se la proroga è stata data fino all'8 ottobre. Ci siano o non ci siano i 350 posti di cui ha parlato la relatrice, i 400 posti devono intendersi accantonati, anche se venisse approvata la proposta Di Giacomo!

È giusto, secondo me, che siano ammessi anche i diplomati degli istituti di magistero, non considerati per pura dimenticanza, perché già nei concorsi precedenti sono stati ammessi per equipollenza di titoli.

Quanto alla prova orale, io sono favorevole, come ho sostenuto nella discussione della proposta di legge Elkan. Tutti i colleghi hanno lottato contro quella proposta veramente demagogica. Come abbiamo detto allora che era necessario almeno un colloquio, così lo ripetiamo adesso. Basterebbe modificare così il secondo comma:

« L'esame consta di un colloquio sulla materia professionale ».

In via subordinata, manterrei ferma la prova orale, abolendo quella scritta. Si tratterebbe di una prova scritta di legislazione. Se fosse una prova scritta di cultura, ne vedrei la finalità. Ma la prova di legislazione è una delle prove più semplici e più facili, quasi inutile, perché i casi vengono poi ripetuti e svolti nella prova orale. Il direttore o conosce la materia o non la conosce e se la conosce lo può dimostrare alla prova orale.

A me sembra di rimanere non solo coerente, ma di mantenere una posizione seria e dignitosa nei confronti della scuola.

SCIORILLI BORRELLI. Questo disegno di legge mi trova un poco perplesso. Certamente, ogni volta che si istituiscono nuove direzioni didattiche, specialmente nella scuola elementare, non si può fare a meno di ricorrere ad incaricati. Però il modo con cui avviene la scelta determina una serie di preoccupazioni, perché essa è fatta dai direttori didattici, sia pure in base ai titoli, e oggi questi incaricati dovrebbero automaticamente entrare in ruolo. C'è quindi il pericolo di introdurre in una categoria una specie di chiamata diretta, invece che attraverso un concorso vero e proprio.

D'altra parte, come ogni collega sa, vi è una serie di opposizioni da parte dei maestri laureati e diplomati, per la preoccupazione che vengano sottratti ad essi dei posti, preoccupazione che non possiamo non ritenere più che giustificata. I maestri laureati e diplomati, del resto, riconoscendo che i direttori didattici incaricati hanno un titolo particolare, proporrebbero che ad essi nei concorsi fosse fatta una altissima valutazione per gli anni di servizio prestato, per esempio 15 voti per ogni anno, il che in sostanza farebbe rientrare per così dire dalla finestra ciò che era uscito dalla porta; ma non vorrebbero che vi fossero altri beneficî.

Ad ogni modo proponiamo alcuni emendamenti, che abbiamo presentato al Presidente.

MALAGUGINI. Io vorrei che il primo a chiedere la parola fosse non il Sottosegretario, ma il Ministro della pubblica istruzione, il quale in un convegno del 19 aprile scorso dei maestri laureati dichiarò che non avrebbe presentato questo disegno di legge. Vediamo, invece, che il disegno di legge non solo è stato presentato il 6 luglio, cosa non comune, ma dovrebbe essere discusso e approvato il 20 luglio dello stesso anno. Quanto al merito, rilevo che si tratta di un concorso bandito per 350 posti e che i concorrenti potranno essere circa 500. Quindi l'osservazione del collega Sciorilli Borrelli, che il concorso equivalga ad una chiamata diretta, mi pare che abbia il suo valore. Io ricordo che in un concorso a posti direttivi non fu introdotto il criterio della specialità. Furono ammessi tutti quelli che ritenevano di aver diritto o di potere aspirare ai posti messi a concorso. Aggiungerò che, mentre in un primo tempo si era detto che si sarebbe tenuto conto del servizio prestato dai capi di istituto come incaricati, all'atto pratico questo conto non è stato tenuto e, in un certo senso, è stato anche bene.

Quanto alle prove, il collega Lozza vorrebbe sopprimere la prova scritta. Mi pare un po' pericoloso, non per la sostanza, perché io concordo con lui che la prova di conoscenza della legislazione scolastica si può dare anche oralmente, ma perché attraverso la prova scritta si può almeno constatare il grado di alfabetismo di questi direttori incaricati. Non lo dico per lanciare una malignità o una calunnia nei confronti di costoro, ma perché ho ricevuto qualche documento, nel quale la grammatica non era eccessivamente rispettata. Quindi la prova scritta rappresenta un minimo di garanzia, per vedere se un direttore, che può essere ottimo e anche un buon preside, sa scrivere. Non si fanno nomi, non si offende nessuno in particolare, ma si constata un fatto doloroso, che per essere avve-

nuto anche nei più alti gradi non cessa di essere una realtà dolorosa.

Concludendo, vorrei sapere prima di tutto come l'onorevole Ministro concilia la presentazione di questo disegno di legge e la sua sollecita discussione in questo scorcio di lavori parlamentari, con gli impegni che aveva preso nei confronti dei maestri laureati, se cioè l'onorevole Jervolino, che qui rappresenta il Ministro, è autorizzata a spiegare le ragioni per le quali la promessa categorica — anche a me che ero presente sembrò eccessivamente categorica — di non presentare il disegno di legge, può essere stata ritirata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BADALONI MARIA, *Relatore*. L'onorevole Lozza teme per i 400 posti messi a concorso. Egli può stare tranquillo su questo. Il disegno dice che il Ministro è autorizzato a bandire un concorso per 350 posti; quindi non si tratta dei posti già messi a concorso.

All'onorevole Sciorilli Borrelli dirò che l'incarico non viene dato nel modo che egli ha accennato. Se nel 1944 (il decreto è del 6 giugno 1944) fu affidato l'incarico in quelle particolari condizioni ai provveditori, che erano gli stessi provveditori del C.L.N., di coprire le direzioni didattiche, subito dopo fu disciplinata l'assunzione dei direttori didattici con una graduatoria e con tutti i titoli richiesti. Alcuni di quelli che ebbero l'incarico nel 1944 non ci sono più, perché non hanno avuto più l'incarico quando è sopraggiunto l'obbligo della presentazione della domanda e dei titoli e si è proceduto in base alla graduatoria. Non so se qualcuno ne sia rimasto in altre parti d'Italia, ma, conoscendo bene la situazione di Roma, posso affermare che qui non è rimasto uno solo di quelli nominati nel 1944.

Per quanto riguarda il contrasto con i maestri laureati, mi pare che potrebbe destare preoccupazione soltanto una ammissione senza concorso o una eccessiva facilitazione nell'esame. Ecco perché io sono favorevole alla prova di legislazione scritta, d'accordo con l'onorevole Malagugini, perché essa rende possibile vagliare il grado di preparazione dei direttori didattici per l'ammissione agli esami orali.

Circa l'obiezione che 350 sono i posti e che quindi il concorso equivale a una specie di chiamata diretta, come ha detto l'onorevole Malagugini, non mi pare che sia una cosa da spaventare, poiché non è la prima volta che i posti messi a concorso non rimangono coperti. Se i direttori nella prova scritta o negli esami orali dimostreranno delle insufficienze, potrà anche darsi che non vengano coperti tutti i 350 posti. Quindi non si può parlare di una chiamata diretta.

L'onorevole Malagugini ha detto che il Ministro aveva promesso di non presentare mai questo disegno di legge. Io non ho accompagnato né gli uni né gli altri, ma so che il Ministro della pubblica istruzione promise ai direttori didattici, quando li ricevette, che aveva dato disposizioni alla direzione generale della scuola elementare di preparare questo disegno di legge entro quindici giorni. Quindi non ci può essere un impegno da una parte e un'impegno contrario dall'altra.

Per quanto riguarda i capi d'istituto, mi pare che ci sia molta differenza tra la direzione didattica e la presidenza dei capi di istituto anche nelle mansioni. Inoltre i concorsi a capi di istituto richiedono soltanto un colloquio, nemmeno su materia definita, appunto perché le mansioni sono diverse. Il capo d'istituto non è chiamato a guidare e indirizzare didatticamente gli insegnanti, mentre un direttore didattico ha il circolo didattico diviso perfino in 38 comuni, con sedi scolastiche distanti l'una dall'altra diecine di chilometri.

Quindi le condizioni del concorso rassicurano sul vaglio dei candidati e rispettano quella equità che è possibile nelle cose umane.

C'è poi il lato positivo, che è quello di mettere a posto, con le possibili garanzie, molta gente. Infine non si deve dimenticare che il disegno di legge è stato presentato il 6 luglio, ma era stato già approvato come decreto delegato. Si tratta quindi di una seconda edizione.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è logicamente favorevole al disegno di legge, che si augura venga a sanare in modo sufficientemente severo una situazione che è fra le più gravi della scuola.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso per esami e titoli a trecentocinquanta posti di direttore didattico in prova, riservato agli insegnanti elementari di ruolo, forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero di laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciati dalla Facoltà di magistero, ovvero di laurea in lettere o in filosofia rilasciata dalla Facoltà di lettere o filosofia, i quali, avendo

prestato 6 anni di servizio di ruolo, abbiano esercitato ai sensi del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, alla data del 30 settembre antecedente a quella del relativo bando di concorso, l'incarico effettivo di direttore didattico, con qualifica di « ottimo » o « distinto », per almeno tre anni, cioè per 36 mesi complessivi, anche se non consecutivi.

Gli esami del concorso constano di una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema di legislazione sull'istruzione elementare, e di un colloquio il cui programma è quello stabilito dalle vigenti disposizioni per la prova orale degli ordinari concorsi per esami e titoli a posti di direttore didattico ».

Sono stati presentati due emendamenti, uno dall'onorevole Sciorilli Borrelli, con le firme anche degli onorevoli Natta e Lozza, e uno dagli onorevoli D'Ambrosio, Badaloni Maria, Franceschini.

L'emendamento D'Ambrosio propone di sostituire alle parole: « per almeno tre anni, cioè per 36 mesi complessivi, anche se non consecutivi », le altre: « per tre anni scolastici ».

L'emendamento Sciorilli Borrelli propone di sostituire alle parole « alla data del 30 settembre antecedente a quella del relativo bando di concorso », le altre: « alla data di entrata in vigore della presente legge ». Forse quest'ultima formula è la più accettabile.

LOZZA. Io avevo presentato un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, per indicare che l'esame consiste solo in un colloquio. Però, preso atto delle intenzioni della Commissione, lo ritiro per non creare ostacoli.

BUZZI. A proposito dell'emendamento Sciorilli Borrelli, faccio rilevare che esso è restrittivo. Dato che questa è una autorizzazione a bandire un concorso, il che potrebbe avvenire anche tra un anno o due, noi impediremmo la partecipazione di tutti quelli che matureranno l'anzianità nel prossimo anno e creeremmo un'altra categoria di postulanti.

SCIORILLI BORRELLI. Ritiro l'emendamento. Volevo evitare le conseguenze che si sarebbero verificate, se il concorso fosse stato bandito prima del 1° settembre.

LOZZA. Domando al relatore se accoglie quest'altro mio emendamento: aggiungere dopo le parole: « dalla facoltà di lettere e filosofia », le altre: « ovvero del diploma in materie letterarie o in pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi istituti superiori di magistero ».

BADALONI MARIA, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lozza, testé letto dal proponente e accolto dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento D'Ambrosio tendente a sostituire le parole: « 36 mesi complessivi », con la parola: « scolastici ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge che risulta così modificato:

« Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso per esami e titoli a trecentocinquanta posti di direttore didattico in prova, riservato agli insegnanti elementari di ruolo, forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero di laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciati dalla Facoltà di Magistero, ovvero di laurea in lettere o in filosofia rilasciata dalla Facoltà di lettere o filosofia, ovvero di diplomi in materie letterarie o in pedagogia e filosofia rilasciati dai soppressi Istituti superiori di magistero, i quali, avendo prestato 6 anni di servizio di ruolo, abbiano esercitato ai sensi del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, alla data del 30 settembre antecedente a quella del relativo bando di concorso, l'incarico effettivo di direttore didattico, con qualifica di « ottimo » o « distinto », per almeno tre anni scolastici, anche se non consecutivi.

Gli esami del concorso constano di una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema di legislazione sull'istruzione elementare, e di un colloquio il cui programma è quello stabilito dalle vigenti disposizioni per la prova orale degli ordinari concorsi per esami e titoli a posti di direttore didattico ».

(*È approvato*).

MALAGUGINI. Desidero che risulti a verbale che io ho preso atto della dichiarazione della relatrice, onorevole Badaloni, che il Ministro ha dato ai rappresentanti dei direttori scolastici una assicurazione perfettamente contraria a quella che aveva dato ai maestri laureati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno proposto dalla relatrice onorevole Badaloni, così concepito.

« La VI Commissione permanente della Camera ai fini di assicurare il regolare fun-

zionamento della scuola elementare, ritiene improrogabile l'aumento del numero delle direzioni didattiche e pertanto invita il Governo a voler predisporre l'ampliamento dell'organico almeno di 1200 posti a partire dall'anno scolastico 1956-57 ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caronia e Trabucchi: Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie. (1755).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caronia e Trabucchi: « Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie ».

Do la parola al relatore onorevole Caronia per riassumere la precedente discussione.

CARONIA, *Relatore*. Nella discussione che si è già svolta, non sono state manifestate obiezioni, ad eccezione di quella dell'onorevole Della Seta, il quale osservava non essere opportuno presentare a breve scadenza proposte di legge di modifica di altre leggi precedenti.

L'obiezione è giusta in senso generale, però questa proposta ha proprio lo scopo di ovviare all'inconveniente delle facili e continue modifiche a breve scadenza, perché riguarda la modifica di una legge organica già esistente, avvenuta poco tempo fa per ragioni su cui non vogliamo soffermarci. Quindi la proposta di legge in esame ha lo scopo di riportare la legge alla situazione preesistente alla modifica.

Non mi pare che ci siano altre obiezioni sostanziali e quindi concludo nuovamente invocando l'approvazione da parte della Commissione di questa proposta di legge nella sua integrità.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non è favorevole a questa proposta di legge, essenzialmente perché esiste già un disegno di legge d'iniziativa del Governo, che disciplina la materia dei concorsi a cattedre universitarie. Questo legiferare frammentariamente è lesivo per il carattere generale dell'ordinamento universitario che è allo studio dei competenti uffici del Ministero della pubblica istruzione.

CARONIA, *Relatore*. Questa obiezione del Governo merita tutte le considerazioni; però essa viene ripetuta da dieci anni. Tutte le volte che si presenta una proposta di legge che riguarda una riforma universitaria, il Governo oppone che è allo studio la riforma generale. Intanto la riforma generale non si è fatta ancora e non si farà mai.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le assicuro che è allo studio.

CARONIA, *Relatore*. Non ne dubito. È stata per dieci anni allo studio la riforma della scuola e poi non se ne è fatto niente.

Perciò credo che sia opportuno, se ci sono da correggere degli errori, farlo caso per caso, altrimenti non si arriverà mai a questa riforma.

Vorrei pregare il Governo di desistere dalla sua opposizione, anche perché in fondo questa proposta di legge non fa che prevenire quello che il Governo si propone, cioè la moralizzazione dei concorsi.

LOZZA. Non entro nel merito della legge, ma desidero rilevare che il Governo non agisce con coerenza. Quando una cosa gli fa comodo, dice che occorre fare un piccolo passo; quando la cosa è scomoda, dice che bisogna aspettare la riforma generale.

Ora l'iniziativa è un diritto parlamentare; se il Governo non si vuole lasciar prevenire dall'iniziativa parlamentare, faccia il suo dovere.

La stessa cosa dicasi per gli stati giuridici, promessi da tanto tempo, che non sono mai venuti; lo stesso dicasi per la proposta Pieraccini, per la soluzione ponte, e via di seguito.

Questo, indipendentemente dal merito della proposta di legge Caronia, che considereremo nella discussione degli articoli.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa, forse, non è la sede per discutere la politica generale del Governo. Adesso stiamo esaminando questa proposta di legge e su di essa il Governo dice che non è favorevole. Il Parlamento, da parte sua, ha libertà di legiferare.

NATTA. Ma è la motivazione in base alla quale il Governo dice di non essere favorevole, che non ci convince!

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ci sono anche dei motivi sostanziali che non permettono di essere favorevoli; ma non intendiamo metterci in polemica in questo stato delle cose con l'onorevole Caronia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È abrogato l'articolo 3 della legge 13 luglio 1954, n. 439 ».

ERMINI. L'articolo 3, di cui si chiede la abrogazione, riguarda il divieto previsto nella legge del 1954, nel senso che un professore che aveva fatto parte di una commissione per due volte, non poteva farne parte per la terza volta. Quella norma tendeva ad evitare che una corrente dominante fosse dominante fino al punto di manifestarsi in qualunque concorso.

Alla norma però si è già trovata la scappatoia, perché quella corrente scientifica, che non si voleva che predominasse essendo la stessa in tutti i concorsi, manda i suoi allievi a fare gli esaminatori nei concorsi.

CARONIA, *Relatore*. La norma dell'articolo 3 fu fatta quando nella formazione delle commissioni di concorso si votava per tre. Allora fatalmente succedeva che erano sempre gli stessi tre a predominare e si aveva l'inconveniente della formazione di consorterie sempre uguali, che finivano per decidere costantemente in un senso. È venuta la modifica, per cui non si vota più per tre ma per due, ed è escluso questo pericolo. Se si formassero ancora queste consorterie, ci sarebbero sempre due professori di minoranza i quali, avendo fatto parte di due concorsi consecutivi ed essendo stati sistematicamente battuti, avrebbero anche la beffa di essere esclusi dal concorso. Possiamo creare questo stato di ingiustizia verso questi professori di minoranza?

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« L'articolo 6 della legge 13 luglio 1954, n. 439, è sostituito dal seguente:

« Qualora, per serie ragioni, da valutarsi dal Ministero della pubblica istruzione, uno dei commissari eletti declini l'incarico, viene sostituito con il designato che segue nell'ordine dello scrutinio delle votazioni.

« Parimenti viene immediatamente sostituito il commissario che, salvo il caso di comprovata forza maggiore, si assenti durante i lavori collegiali ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« La sede di riunione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari è presso il Ministero della pubblica istruzione.

Ogni Commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati come degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito e non mai alla pari.

I commissari che intendono far risultare il proprio dissenso hanno facoltà di redigere apposita relazione di minoranza che — insieme con la relazione di maggioranza e con le eventuali osservazioni della maggioranza stessa nella relazione di minoranza — viene dal Ministro rimessa alla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla regolarità degli atti, decide della loro approvaizone e ne dispone la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione. Dopo di che procede con suo decreto alla nomina del primo proposto della terna alla cattedra messa a concorso.

Gli altri due ternati possono essere nominati dal Ministro alle cattedre scoperte della materia o di materia affine, su designazione a maggioranza assoluta dei professori di ruolo della relativa facoltà, e sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione nel caso di designazione a cattedra di materia affine ».

ERMINI. Questo articolo contiene quanto è già previsto nel regolamento generale universitario. Quindi mi pare che sia superfluo. Contiene un solo elemento nuovo, cioè che il primo ternato ha diritto di essere nominato alla cattedra per la quale è stato bandito il concorso.

E questo mi pare molto giusto. Oggi succede talvolta che l'università che ha bandito il concorso, se il primo ternato non è persona gradita, chiede di non valersi del concorso e tutti e tre restano senza posto. Oppure viene ricattata la commissione per la scelta della persona preferita. Tutto questo deve essere evitato.

Io propongo di sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Il primo proposto della terna dei vincitori ha diritto di essere nominato nella cattedra messa a concorso presso l'università che ha richiesto il medesimo ».

CARONIA, *Relatore*. Questo è lo spirito della proposta, perciò accetto l'emendamento Ermini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dall'onorevole Ermini.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

ERMINI. Propongo la soppressione dell'articolo, perché lo ritengo inutile.

CARONIA, *Relatore*. Non ho difficoltà ad aderire alla soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 5.

(*Non è approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Savio Emanuela ed altri: Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna. (1552).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Savio Emanuela ed altri: « Provvedimenti a favore dello scuola elementare in montagna ».

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta ebbe inizio la discussione generale.

BADALONI MARIA. Lo stabilire delle norme, che saranno poi contenute nello stato giuridico, non mi sembra un fatto negativo, perché ne faciliterebbe poi l'accoglimento. D'altra parte, considerando in modo speciale il servizio prestato in comuni di montagna — la proponente tiene a distinguere tra sedi disagiate e sedi di montagna — si invoglieranno gli insegnanti ad andare e a rimanere in queste sedi, ciò che sarebbe necessario.

Ripeto anche io che questa norma non disciplina i convitti, ma pone la scuola dei convitti sotto la vigilanza della direzione didattica. Quindi ne garantisce un migliore funzionamento.

NATTA. Io credo che questa proposta di legge sia da considerare con molta attenzione. Essa si presenta anche con una serie di firme, che fanno pensare a una volontà seria di affrontare questo problema.

Però mi pare che ci troviamo di fronte ad alcune affermazioni di principio giuste, le quali a mio giudizio rischiano di restare soltanto affermazioni. Vorrei domandare quali di questi diversi articoli avranno una efficacia concreta.

Forse saranno soltanto quelli che prevedono un vantaggio per gli insegnanti. Per quello che riguarda l'edilizia il principio è giusto, però sappiamo già in quali condizioni opera la legge sull'edilizia.

Solo se il provvedimento in esame si presenterà con una proposta di reperimento di fondi, sarà una cosa seria.

Anche al principio contenuto nell'ultimo articolo noi saremmo favorevoli, se la legge delineasse la strada concreta per istituire i convitti-scuola di montagna.

MARANGONE VITTORIO. Ci troviamo di fronte ad una proposta di legge che riguarda direttamente il fenomeno dello spopolamento della montagna. Una legge di carattere generale, senza dubbio buona ed intelligente, la quale però avrà degli effettivi risultati qualora si riuscisse, come è stato promesso in sede di discussione del bilancio dei lavori pubblici, quando fu accolto dal Ministro un ordine del giorno per ottenere dalle società elettriche quei famosi quattro miliardi, il cui pagamento è stato dilazionato con diversi pretesti. Se non si applicherà in modo più concreto la legge n. 991 e non si costringeranno al pagamento queste società elettriche che in montagna trovano la fonte di quella energia che frutta loro parecchi miliardi in pianura, questa proposta di legge resterà come un'affermazione di principî, salvo le provvidenze a favore dei poveri insegnanti di montagna, le cui condizioni sono note a tutti.

Il nostro parere quindi è che la legge non diventerà effettiva, se altri provvedimenti di carattere economico non diventeranno a loro volta effettivi.

SAVIO EMANUELA. Chi ha studiato bene i problemi della montagna, sa che moltissime sono le richieste in campo scolastico; se noi abbiamo ridotto in questa proposta di legge le nostre richieste, è stato perché ci siamo resi conto dell'aspetto finanziario del problema. Però il criterio drastico di non fare niente, perché non si può fare tutto, non ci sembra accettabile. È meglio cominciare a dar vita a un provvedimento, che risponde a

questi tre criteri: miglioramento della posizione degli insegnanti, incremento edilizio, statizzazione delle scuole elementari dei convitti.

Per quanto riguarda gli insegnanti, si tratta di inquadrarli attraverso un regolamento che farà il Ministero. E non c'è solo il concetto di zone depresse, perché se dovessimo accettare questo concetto di zone depresse, ci troveremmo di fronte a una impostazione molto più complessa. Invece, secondo le leggi già esistenti, noi vogliamo incuneare un provvedimento di natura scolastica nell'alveo di queste leggi.

Anche l'articolo 4 ha un suo significato, che, chiedendo all'insegnante la permanenza di tre anni, dà un corrispettivo col riconoscimento del servizio prestato, al fine di un miglioramento di carriera.

Per l'edilizia, so anche io che ci sono difficoltà di ordine esecutivo, ma, limitando il concetto di scuola montana alle scuole pluriclassi al di sopra dei 600 metri, si faciliterà la determinazione dei criteri in sede esecutiva della legge n. 645. Giacché tutti dicono che bisogna costruire scuole, non solo quelle montane, mi sembra che con questa legge si faciliterebbe l'esecuzione della legge n. 645.

Quanto ai convitti alpini, essi costituiscono degli esperimenti. Noi sappiamo che in alcuni comuni con molte frazioni i bambini sono costretti ad evadere dall'obbligo scolastico. Questi bambini vengono invece raccolti in convitti alpini e per tutto l'anno frequentano la scuola elementare nei convitti stessi. Il Governo conosce già l'esperimento e lo aiuta.

Noi vogliamo che la scuola elementare dei convitti abbia un riconoscimento.

Ho quindi esposto i tre punti di cui ci siamo voluti per ora occupare e ho fiducia che la Commissione voglia approvare questa proposta di legge.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Condivido quanto ha detto la onorevole Savio e sono quindi favorevole alla proposta di legge, perché viene incontro a un aspetto umano e a bisogni reali delle popolazioni delle zone disagiate della montagna. La proposta di legge ha anche un aspetto propulsivo, perché dà un riconoscimento ai maestri che insegnano in zone disagiate, come queste della montagna, e polarizza l'attenzione e lo sforzo del Governo, dei comuni e degli enti particolarmente adatti, che verranno creati a questo scopo, nonché dei privati.

Vi sono delle leggi sistematrici di una situazione già acquisita, mentre altre sono innovatrici. Questa è una legge innovatrice. Quindi l'osservazione dell'onorevole Natta cade, in quanto, dato il carattere innovatore della legge, la sua applicazione sarà graduale.

Per queste ragioni di carattere umano, locale e tecnico, e nella speranza che davvero la legge innovatrice abbia una azione sempre più diffusa sul piano della montagna, mi dichiaro favorevole.

CARONIA. Debbo compiacermi della presentazione di questa proposta di legge, la quale affronta veramente un problema sostanziale, porta cioè la scuola dove finora non è arrivata. Mi rendo conto delle osservazioni degli onorevoli Natta e Marangone. Se non vi sono i mezzi finanziari sufficienti, essi dicono, non si potrà applicare la legge. Ma questo non mi preoccupa, perché sono sicuro che, approvati questi principî, gradatamente si troveranno anche i mezzi.

Per queste ragioni sono favorevole alla proposta di legge e vorrei che all'unanimità fosse approvata dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BUZZI, *Relatore*. Credo che le conclusioni che si possono trarre da questa discussione siano più che positive. Le opinioni della Commissione si possono raccogliere su questi tre punti: 1°) la proposta di legge sottoposta al nostro esame ha un valore in sé, ma acquista soprattutto valore, se viene rapportata ad una azione organica per la montagna, che è prevista da altre provvidenze in ordine alle quali deve essere svolta per altre vie tutta un'azione secondo i voti più volte espressi dalla Camera. S'intende con questa affermazione che questo provvedimento isolato non è risolutivo per la montagna, ma reca un contributo e si inserisce nello spirito e nella visione del problema della montagna; 2°) la legge prevede delle provvidenze concrete relativamente limitate, perché sono misurate le possibilità. Però contiene tre punti di notevole valore pratico anche immediato, per ciò che riguarda il personale insegnante, l'edilizia e i convitti; 3°) per quanto si riferisce ai mezzi finanziari, si dice che si provvede con mezzi ordinari di bilancio. Con questo non è da credere che la legge debba rispecchiare soltanto un concetto utopistico o romantico della Commissione dell'istruzione. Il piano *P* è un esempio di come si possano organicamente impegnare i fondi a disposizione della direzione generale dell'istruzione elementare, e se il criterio organico verrà applicato anche a questa legge, si avranno i mezzi finanziari per poter provvedere.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo avrebbe avuto alcune difficoltà se la proposta di legge fosse stata approvata nel suo testo originale. Ma tenuto conto degli emendamenti che sono stati presentati, essenzialmente quello per la soppressione dell'articolo 2, che porta a non parlare di programmi che ora non sono più in vigore, esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« La scuola elementare nei comuni di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è assoggettata alle norme di cui agli articoli seguenti ».

ERMINI. Mi sembra che qui si identifica la scuola di montanga con la scuola dei comuni montani. Se ricordo bene, il comune montano è quel comune del quale la maggior parte del territorio si trova ad altezza superiore a 600 metri, ma comprende anche territori di pianura ed eventualmente città comodissime, nelle quali si può vivere senza alcun disagio; mentre esistono comuni che hanno scuole di vera montagna pur non essendo dichiarati montani, perché la maggior parte del loro territorio è in pianura.

Non sarebbe perciò meglio dire: « Le scuole elementari con sede in località di altitudine superiore ai 600 metri sono assoggettate alle norme di cui all'articolo... »? Così si comprenderebbero tutte le scuole di montagna e si escluderebbero quelle che non sono di montagna.

SAVIO EMANUELA. Questa preoccupazione la sento anche io. Ma abbiamo ritenuto che, avendo stabilito che del provvedimento beneficiano le scuole pluriclassi e non le altre, la preoccupazione fosse superata.

ERMINI. Non è un concetto astratto: io desidero aiutare le scuole di montagna, ma pure le scuole di pianura. Ad esempio, in Abruzzo gran parte dei comuni sono di montagna; nell'Appennino umbro, invece, gran parte dei comuni non sono dichiarati montani pur avendo scuole dove nessuno vuole andare perché si tratta di zone molto disagiate.

Assisi, non è un comune montano pur avendo una zona di 700-800 metri di altitudine piena di scuole; Nocera Umbra, non è comune montano pur avendo nel suo ambito numerosi paesetti di vera montagna. Tutti questi verrebbero esclusi. Si potrebbe modificare il testo così: con sede in località di altitudine superiore ai 600 metri e con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti.

PITZALIS. Se la legge ha lo scopo di aiutare le scuole e gli insegnanti di quelle località, non può riferirsi soltanto all'altitudine. In Sardegna abbiamo numerosi piccoli paesi nella zona fra Sassari e Nuoro che non sono classificati di montagna perché si trovano a 400-500 metri, eppure sono completamente isolati e in difficilissime posizioni. In tali località le scuole vivono nelle medesime condizioni delle scuole dei comuni montani.

LOZZA. La onorevole proponente voleva una scuola riferita a una data zona con particolari condizioni, e mi pare che per questa scuola qualitativa avesse formulato l'articolo 2. Procedendo nella discussione, siamo arrivati su una linea che noi avevamo avanzata, cioè stiamo parlando di tutte le scuole in località disagiate, di portare le scuole là dove oggi mancano, dove è difficile arrivare con mezzi pubblici come autobus, filobus, tram, ecc. L'orizzonte si è allargato e pertanto avremmo bisogno di discutere a fondo la situazione. Io vorrei che pensassimo ancora per risolvere meglio i problemi che si sono presentati e vorrei discutere gli emendamenti per vedere qual'è la migliore soluzione.

NICOSIA. Data l'importanza della questione, propongo di demandare a un ristretto comitato lo studio del provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Credo che la proposta dell'onorevole Nicosia sia da accogliere: se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito il rinvio della discussione alla ripresa dei lavori.

(*Così rimane stabilito*).

Rimessione in Assemblea della proposta di legge n. 1755.

PRESIDENTE. Comunico che, corredata dal prescritto numero di firme, mi è pervenuta la richiesta di rimessione in Assemblea della proposta di legge Caronia e Trabucchi: « Disposizioni per i concorsi a cattedre universitarie » (1755).

CARONIA. Vorrei pregare i colleghi di non ricorrere a questo mezzo così poco riguardoso verso la Commissione che già si è pronunciata approvando gli articoli della nostra proposta di legge. Se si vuole respingere la legge, senza perdere tempo la si faccia respingere al Senato; essa non è tanto importante da richiedere la discussione in Aula. Però devo dichiarare che è una legge giusta, equa, che stabilisce principî che tutti noi approviamo, che si propone soprattutto di impedire l'inquinamento delle nostre università attraverso l'istituzione di cattedre convenzionate di ma-

terie, di cui nessuno sente il bisogno. Spesso accade che, pur avendo le commissioni giudicatrici dei relativi concorsi per la nomina del titolare designato i migliori classificati, la facoltà si avvale del diritto di non chiamarli a coprire i posti e i poveri studiosi che hanno vinto il concorso si vedono messi in disparte.

Con la nostra proposta di legge vogliamo stabilire il principio che il primo classificato abbia il diritto di occupare la cattedra. È questo un principio giusto, sacrosanto, e perciò prego nuovamente coloro i quali hanno chiesto il passaggio in Aula della legge, di voler ritirare la loro proposta.

SCIORILLI BORRELLI. Senza entrare nel merito della questione sollevata dai colleghi, vorrei richiamare l'attenzione sulla situazione in cui viene spesso a trovarsi la nostra Commissione: praticamente essa è chiamata a deliberare su quelle cose e soltanto su quelle cose che il Governo vuole. Faccio un esempio immediato: la questione dei direttori didattici incaricati stava molto a cuore al Governo ed è andata avanti; la proposta di legge dell'onorevole Di Giacomo, che non stava a cuore, è stata insabbiata, così come è stata insabbiata la proposta di legge Natta-Pieraccini.

È stato instaurato il sistema per cui vengono messe all'ordine del giorno le leggi che fanno piacere al Governo, delle altre, di quelle che non fanno piacere, non se ne fa niente. Il lavoro parlamentare si riduce a mettere lo spolverino su quello che dice il Governo. Non è quindi una questione di disfunzione puramente formale, è una questione che indica alcune volte delle posizioni di irrigidimento per cui ciò che viene detto da una determinata parte politica viene trattato in una determinata maniera.

PRESIDENTE. L'onorevole Sciorilli Borrelli sta parlando di cose fuori dell'argomento che si discute e cioè della proposta di legge dell'onorevole Caronia. Quindi, non è questione di governo o di maggioranza. Il Governo aveva facoltà di chiedere la rimessione in Aula, e non l'ha fatto.

Stiamo discutendo sulla richiesta avanzata da alcuni colleghi di rinvio in Aula della proposta dell'onorevole Caronia. Circa l'obiettività della Presidenza della Commissione, debbo far notare che io nomino relatori di maggioranza e di minoranza senza distinzione di sorta e mi pare che si è sempre lavorato con molta concordanza di spirito.

Soprattutto per quanto riguarda gli ordini del giorno dei lavori, non posso accettare i rilievi dell'onorevole Sciorilli Borrelli.

GUI. Io sono il primo firmatario della proposta di rimessione. Noi tutti avevamo avuto affidamenti privati che questa mattina non si sarebbe trattato il problema dei concorsi a cattedre universitarie, perché si sarebbe andati avanti col disegno di legge sul bando di concorso speciale per esame e titoli a posti di direttore didattico e con la legge della onorevole Savio a favore della scuola elementare in montagna, e quindi molti di noi non si sono preparati alla discussione della legge Caronia e Trabucchi.

Mi avvalgo di una facoltà che il regolamento mi dà, senza possibilità di offendere nessuno e senza che per questo possa essere tacciato da nessuno di ostacolare l'approvazione della legge.

NATTA. Io non contesto minimamente questo diritto. Vorrei solo osservare che la proposta di legge dell'onorevole Caronia, sul merito della quale non desidero fare osservazioni, è stata discussa da noi durante due sedute, nelle quali era presente la stragrande maggioranza della nostra Commissione. Forse mancava solamente l'onorevole Gui; e mi pare anche che la discussione abbia approfondito i termini della questione che ci era stata posta; poi abbiamo votato i singoli articoli e li abbiamo votati con cognizione di causa.

Non contesto il vostro diritto a chiedere il rinvio in Aula, ma vorrei almeno riuscire a capire i motivi della vostra opposizione.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Della legge Caronia è passato un primo articolo sul quale molti di noi non erano d'accordo; sono passati un secondo e un terzo articolo, sui quali la maggior parte di noi non era d'accordo. La situazione incresciosa che si manifesta adesso è che, con il pretesto formale del rinvio in Aula, si possa arrivare a un ripensamento in sede di Commissione che può benissimo portare ad una rielaborazione e approvazione. Ora, tutto questo non comporta ombra di sfiducia da parte nostra nei confronti del collega Caronia. C'è la volontà di approvare ciò che è veramente approvabile, ridiscutendo, migliorando e forse persuadendo gli stessi presentatori in modo che si possa arrivare a un accordo sostanziale e definitivo. Il rinvio in Aula è soltanto formalmente posto e quindi cerchiamo di svelenire la situazione che si è venuta creando e preghiamo l'onorevole Caronia di accogliere con serenità la proposta.

TRABUCCHI. Voglio dire che tutto ciò è estremamente spiacevole e poco serio. La Commissione era quasi giunta all'atto formale della votazione segreta, anzi, si può affermare

che la votazione segreta fosse già giuridicamente in atto.

Debbo quindi protestare contro l'istaurazione di una simile prassi che non ritengo legittima.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Bando di concorso speciale per esame e per titoli a posti di direttore didattico in prova » (2368):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli . . .	25
Voti contrari	10

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baccelli, Badaloni Maria, Bonfantini, Buzzi, Cavaliere Stefano, Cavallotti, Cottone, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Della Seta, Diecidue, Ebner, Ermini, Fabriani, Franceschini Francesco, Gaudioso, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Gui, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marzano, Natta, Nicosia, Perdonà, Pino, Pitzalis, Resta, Romanato, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Sorgi, Trabucchi e Vischia.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI